

REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990

**che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d'importazione dei prodotti
soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna delle restrizioni
quantitative nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dai paesi terzi occorre, secondo un metodo determinato, stabilire contingenti annui d'importazione suddivisi in quattro quote trimestrali;

considerando che la Repubblica portoghese ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di mantenere le restrizioni quantitative;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86, è opportuno fissare per la campagna 1991 i contingenti in oggetto per la Spagna e per ogni prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991, i contingenti d'importazione e la loro suddivisione in quattro quote trimestrali, compresi i quantitativi eventualmente accordati ai paesi terzi in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 360/86 sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.